



Euroconference

NEWS

L'INFORMAZIONE QUOTIDIANA DA PROFESSIONISTA A PROFESSIONISTA

Direttori: Sergio Pellegrino e Luigi Scappini

Edizione di martedì 2 Novembre 2021

EDITORIALI

[Alle ore 9 il sesto appuntamento di Adempimenti In Diretta](#)

di Laura Mazzola

AGEVOLAZIONI

[Piano Transizione 4.0: nel DDL di Bilancio la proroga depotenziata dei principali crediti d'imposta](#)

di Debora Reverberi

IVA

[La disciplina Iva degli osteopati](#)

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

DICHIARAZIONI

[L'opzione per la trasparenza fiscale e il quadro OP del modello Redditi SC 2021](#)

di Luca Mambrin

AGEVOLAZIONI

[Soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro: istanza per il contributo a fondo perduto](#)

di Federica Furlani

SPORT E MOTORI

[In forma dopo i 40 anni, si può fare](#)

di Maurizia Fiori - trainer professionista

EDITORIALI

Alle ore 9 il sesto appuntamento di Adempimenti In Diretta

di Laura Mazzola



Appuntamento abituale, **alle ore 9**, con ***Adempimenti In Diretta***, giunto alla sesta puntata.

Nella **sessione di aggiornamento** analizzeremo le **novità relative alla settimana appena trascorsa** in riferimento alla normativa, alla prassi e alla giurisprudenza.

Dopo un breve cenno relativo al **D.L. 27.10.2021**, approvato dal Consiglio dei ministri, segnalero la **prassi dell'Agenzia delle entrate** composta di **due risoluzioni, una risposta giuridica, dodici risposte ad istanze di interpello e sei provvedimenti**.

In particolare, con il **provvedimento 291082/2021**, l'Amministrazione finanziaria ha determinato la **percentuale per il calcolo del contributo a fondo perduto per la riduzione del canone di locazione**, mentre, con il **provvedimento 293378/2021**, ha definito i **termini di presentazione della comunicazione per la fruizione del credito di imposta sulle rimanenze di magazzino nel settore tessile, della moda e degli accessori**.

In merito alle **risposte ad istanze di interpello**, analizzeremo la [n. 752 del 28 ottobre](#), con la quale l'Agenzia delle entrate ha previsto l'applicazione dell'**aliquota Iva ridotta al 4 per cento per la commercializzazione delle basi per pinse**, quali prodotti di panetteria ordinaria, e la [n. 753 del 28 ottobre](#), con la quale, in riferimento alla **fruizione delle agevolazioni "prima casa"**, l'Agenzia delle entrate ha verificato la fattispecie di **acquisto di un immobile C/2 in corso di ristrutturazione**.

Per quanto poi riguarda la **giurisprudenza di legittimità**, vedremo le massime delle seguenti **ordinanze**: la [n. 30232 del 27 ottobre](#), relativa alla **notifica della cartella di pagamento alla residenza dell'imprenditore**, la [n. 30739 del 29 ottobre](#), relativa alla **responsabilità del notaio nel caso di registrazione dell'atto**, e la [n. 30736 del 29 ottobre](#), in merito alla **notifica della cartella a società di persone estinta**.

La **seconda sessione**, dedicata al **caso operativo** della settimana, sarà a cura del collega **Stefano Rossetti**, che approfondirà la **rivalutazione delle partecipazioni** in società.

Nella **terza sessione**, dedicata alle **prossime scadenze**, esamineremo le comunicazioni, le dichiarazioni ed i versamenti in scadenza oggi e, in particolare, l'**invio della comunicazione dati da e verso soggetti esteri relativi al terzo trimestre 2021**.

In particolare, vedremo **quando la comunicazione non è obbligatoria**.

La **quarta sessione**, dedicata agli **adempimenti in pratica**, sarà a cura di **Melissa Farneti di Team System**, che analizzerà il **cassetto fiscale su TS Studio**.

Il nostro sesto appuntamento si concluderà con la **sessione dedicata alla risposta ad alcuni quesiti** che verranno formulati dai partecipanti sulle tematiche trattate, mentre in settimana, come di consueto, saranno pubblicate altre risposte nell'area dedicata.

Per chi non potrà partecipare alla **diretta di questa mattina alle ore 9** ci sarà comunque la possibilità di visionare la **sesta puntata in differita** *on demand* a partire da questo pomeriggio **alle ore 15**.

MODALITÀ DI FRUIZIONE DI ADEMPIMENTI IN DIRETTA

La fruizione di **Adempimenti In Diretta** avviene attraverso la piattaforma **Evolution** con due possibilità di accesso:

1. attraverso l'**area clienti** sul sito di **Euroconference** e successivamente transitando su **Evolution**;
2. direttamente dal portale di **Evolution** <https://portale.ecevolution.it/> inserendo le credenziali di accesso.

AGEVOLAZIONI

Piano Transizione 4.0: nel DDL di Bilancio la proroga depotenziata dei principali crediti d'imposta

di Debora Reverberi

Master di specializzazione

IL NUOVO PIANO NAZIONALE TRANSIZIONE 4.0

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Il testo del Disegno di Legge di Bilancio 2022 approvato dal C.d.M. il 28.10.2021 contiene la proroga, al periodo 2023 e successivi, dei principali crediti d'imposta del Piano Transizione 4.0:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, sia materiali, sia immateriali;
- il credito d'imposta per investimenti in attività di R&S, Innovazione Tecnologica, Design e ideazione estetica.

Restano escluse, ad oggi, dalla proroga al 2023 e successivi, le seguenti agevolazioni:

- il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi ordinari, sia materiali, sia immateriali, che cesserebbe, ai sensi dell'[articolo 1, comma 1055, L. 178/2020](#), con gli investimenti effettuati entro il 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su valida prenotazione al 31.12.2022;
- il credito d'imposta formazione 4.0, che cesserebbe con le attività formative effettuate entro il periodo d'imposta in corso al 31.12.2022, ai sensi del [comma 210 dell'articolo 1, L. 160/2019](#) come modificato dal [comma 1064, lettera i\), dell'articolo 1, L. 178/2020](#).

La proroga dei crediti investimenti in beni strumentali 4.0 e R&S&I&D è il risultato di un compromesso tra l'esigenza di garantire alle imprese la stabilità delle misure per un ampio orizzonte temporale e le risorse finanziarie ad esse dedicate, con conseguente dimezzamento delle aliquote dei crediti d'imposta.

Analizzando nel dettaglio il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali materiali 4.0, inclusi nell'allegato A annesso alla L. 232/2016, lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è il seguente:

- **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2021 ovvero entro il 30.06.2022 su prenotazione al 31.12.2021, credito d'imposta del 50% entro 2,5 milioni di euro, del 30% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro ([comma 1056 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), che resta invariato);**
- **investimenti effettuati dal 01.01.2022 al 31.12.2022 ovvero entro il 30.06.2023 su prenotazione al 31.12.2022, credito d'imposta del 40% entro 2,5 milioni di euro, del 20% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 10% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro ([comma 1057 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), che resta invariato);**
- **investimenti effettuati dal 01.01.2023 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d'imposta del 20% entro 2,5 milioni di euro, del 10% oltre 2,5 ed entro 10 milioni di euro, del 5% oltre 10 ed entro 20 milioni di euro ([nuovo comma 1057-bis dell'articolo 1, L. 178/2020](#)).**

Analizzando nel dettaglio **il credito d'imposta per investimenti in beni strumentali immateriali 4.0**, inclusi nell'allegato B annesso alla L. 232/2016, lo scenario agevolativo che si prospetta alle imprese è caratterizzato da un *decalage* delle aliquote di credito d'imposta negli anni di proroga:

- **investimenti effettuati dal 16.11.2020 al 31.12.2023 ovvero entro il 30.06.2024 su prenotazione al 31.12.2023, credito d'imposta del 20% entro 1 milione di euro ([comma 1058 dell'articolo 1, L. 178/2020](#), modificato con proroga di un anno dal DDL di Bilancio 2022);**
- **investimenti effettuati dal 01.01.2024 al 31.12.2024 ovvero entro il 30.06.2025 su prenotazione al 31.12.2024, credito d'imposta del 15% entro 1 milione di euro ([nuovo comma 1058-bis dell'articolo 1, L. 178/2020](#));**
- **investimenti effettuati dal 01.01.2025 al 31.12.2025 ovvero entro il 30.06.2026 su prenotazione al 31.12.2025, credito d'imposta del 10% entro 1 milione di euro ([nuovo comma 1058-ter dell'articolo 1, L. 178/2020](#)).**

Restano agevolabili, per tutta la durata della proroga, i costi per servizi sostenuti in relazione all'utilizzo di beni immateriali inclusi nell'allegato B tramite soluzioni di *cloud computing*, per la quota imputabile per competenza.

La proroga dei crediti d'imposta R&S&I&D risulta differenziata in relazione alla fattispecie di attività svolta, con premialità riconosciuta a favore degli investimenti in R&S, che restano agevolabili su un arco temporale decennale, con aliquota dimezzata ma massimale incrementato a 5 milioni di euro.

Gli scenari futuri per le imprese che investono in R&S&I&D sono ad oggi così sintetizzabili:

- **investimenti in R&S effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 20% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));**
- **investimenti in R&S effettuati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31.12.2023 e**

fino al 31.12.2031, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 5 milioni di euro ([nuovo comma 203-bis, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));

- **investimenti in IT effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#), come modificato con proroga di 1 periodo dal DDL di Bilancio 2022);**
- **investimenti in IT effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([nuovo comma 203-ter, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));**
- **investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021, 31.12.2022 e 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#), come modificato dal DDL di Bilancio 2022);**
- **investimenti in Design e ideazione estetica effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([nuovo comma 203-quater, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));**
- **investimenti in IT 4.0 o green effettuati nei periodi d'imposta in corso al 31.12.2021 e 31.12.2022, con aliquota del 15% e massimale annuo di credito pari a 2 milioni di euro ([comma 203, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));**
- **investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2023, con aliquota del 10% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro ([nuovo comma 203-quinquies, dell'articolo 1, L. 160/2019](#));**
- **investimenti in IT 4.0 o green effettuati nel periodo d'imposta in corso al 31.12.2024 e 31.12.2025, con aliquota del 5% e massimale annuo di credito pari a 4 milioni di euro ([nuovo comma 203-sexies, dell'articolo 1, L. 160/2019](#)).**

Nella seguente **tavola sinottica** si riepilogano aliquote e massimali, come risultanti dal DDL di Bilancio 2022, dei **crediti investimenti in beni strumentali e R&S&I&D** in relazione ai periodi di effettuazione di investimenti:

Tipologia di credito	Periodo di investimento	Aliquote e investimenti tot. (beni 4.0) o massimali di credito (R&S&I&D)
Beni materiali 4.0	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021	– 50% fino a 2,5 milioni di euro
	Fino al 30.06.2022 con prenotazione entro 31.12.2021	– 30% oltre 2,5 fino a 10
	Dal 01.01.2022 al 31.12.2022	– 10% oltre 10 fino a 20
	Fino al 30.06.2023 con prenotazione entro 31.12.2022	– 40% fino a 2,5 milioni di euro
	Dal 01.01.2023 al 31.12.2025	– 20% oltre 2,5 fino a 10
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	– 10% oltre 10 fino a 20
	Dal 16.11.2020 al 31.12.2023	– 20% fino a 2,5 milioni di euro
Beni immateriali 4.0	Fino al 30.06.2024 con prenotazione entro 31.12.2023	– 5% oltre 10 fino a 20
		– 20% fino a 1 milione di euro

	Dal 01.01.2024 al 31.12.2024	– 15% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2025 con prenotazione entro 31.12.2024	
	Dal 01.01.2025 al 31.12.2025	– 10% fino a 1 milione di euro
	Fino al 30.06.2026 con prenotazione entro 31.12.2025	
R&S	Periodi d'imposta 2021-2022	20% – massimale 4 milioni di euro
		Strutture produttive nel Mezzogiorno:
		– 25% grande impresa
		– 35% media impresa
		– 45% piccola impresa
IT	Periodi d'imposta dal 2023 al 2031	10% – massimale 5 milioni di euro
	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
Design	Periodi d'imposta dal 2021 al 2023	10% – massimale 2 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 2 milioni di euro
IT 4.0 e IT green	Periodi d'imposta 2021-2022	15% – massimale 2 milioni di euro
	Periodo d'imposta 2023	10% – massimale 4 milioni di euro
	Periodi d'imposta 2024-2025	5% – massimale 4 milioni di euro

IVA

La disciplina Iva degli osteopati

di Biagio Giancola, Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

I CONTRATTI DI LAVORO CON GLI OPERATORI DEI CENTRI SPORTIVI E CULTURALI. ANALISI E SCHEMI TIPO

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

La **disciplina ai fini Iva** delle **prestazioni professionali svolte dagli osteopati**, sia pure dopo il riconoscimento ufficiale della loro professione, continua a rimanere **incerta**.

Infatti dobbiamo ricordare che, tra i casi di **esenzione** dell'Iva, previsti dall'articolo 132.1, lett c), della [Direttiva 2006/112/CE](#) sono previste espressamente: “*le prestazioni mediche effettuate nell'esercizio delle professioni mediche e paramediche quali sono definite dallo Stato membro interessato*”.

La citata disposizione, da un lato stabilisce **l'esenzione obbligatoria** delle prestazioni ivi indicate, dall'altro fa salva la **discrezionalità** in capo ad ogni Stato membro nella **identificazione delle professioni mediche e paramediche**.

La posizione della **normativa nazionale**, al contrario, risulta meno delineata.

Il tenore della Direttiva *de qua* è codificato dall'[articolo 10, comma 1, n. 18](#)) del **Decreto Iva (D.P.R. 633/1972)** laddove prevede **l'esenzione**, tra l'altro, per “*le prestazioni sanitarie di diagnosi, cura e riabilitazione rese alla persona nell'esercizio delle professioni e arti sanitarie soggette a vigilanza, ai sensi dell'articolo 99 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, ovvero individuate con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro delle finanze*”.

Premesso ciò va ricordato come la professione dell'osteopata abbia una disciplina rimasta parzialmente attuata.

Il **D.P.R. 131/2021** ha recepito l'accordo tra Stato-Regioni-Province Autonome, che individua la figura dell'**osteopata** quale **professionista sanitario** e lo definisce, **all'articolo 1**, “*il professionista sanitario, in possesso di laurea triennale universitaria abilitante o titolo equipollente e dell'iscrizione all'albo professionale, che svolge in via autonoma o in collaborazione con altre figure sanitarie interventi di prevenzione e mantenimento della salute attraverso il trattamento*

osteopatico di disfunzioni somatiche non riconducibili a patologie, nell'ambito dell'**apparato muscolo scheletrico**".

Orbene, pacifica la qualificazione dell'osteopata come professione sanitaria, permane un vuoto legislativo in quanto la stessa disposizione richiamata, all'**articolo 4**, rimette ad una ulteriore Conferenza Stato-Regioni- Province Autonome tutta la disciplina attuativa della valutazione dei criteri professionali e dei titoli di laurea equivalenti alla istituita laurea in osteopatia: "Con successivo accordo stipulato in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sono individuati i criteri di valutazione dell'esperienza professionale nonché i criteri per il riconoscimento dell'equipollenza dei titoli pregressi alla laurea universitaria in osteopatia, il cui ordinamento didattico è definito con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro della salute, ai sensi dell'articolo 7, della legge 11 febbraio 2018, n. 3".

Sarà necessario, dunque, attendere che sopraggiunga un **ulteriore accordo** in sede di Conferenza Stato-Regioni.

L'arresto dell'*iter* normativo volto all'istituzione della professione sanitaria dell'osteopata, ostativo all'accesso del regime di esenzione Iva per gli osteopati italiani, è stato oggetto della **interrogazione parlamentare n. 5-06820 in Commissione VI Finanze della Camera dei Deputati del 13 Ottobre u.s..**

Nella specie, è stato **sollecitato il Ministero della Salute**, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, alla **predisposizione di un Decreto attuativo specifico**, al fine di delimitare quelle prestazioni sanitarie, ivi compreso l'osteopata, idonee a beneficiare dell'esenzione dell'imposta.

Ancora una volta, dunque, lo Stato viene esortato a conformare la propria disciplina col resto dell'Europa, onde garantire il **principio della neutralità fiscale**, come elaborato dalla giurisprudenza europea (e recepito dalla giurisprudenza di legittimità nazionale).

Precisamente, la **Corte di Giustizia Europea**, con la [sentenza del 27.06.2019 – C-597/2017](#) (richiamata dalla **sentenza della Corte di Cassazione n. 21108/2020**), interpellata per incompatibilità tra la disciplina nazionale (belga) ed il diritto europeo in materia di esenzione dell'Iva per le discipline della **chiropratica ed osteopatia**, fornisce una interpretazione della c.d. "Direttiva Iva" atta ad uniformare il sistema di imposta sul valore aggiunto.

Secondo l'interpretazione fornita della Corte, la "Direttiva Iva" riconosce sì la **discrezionalità tecnica** degli Stati membri nel definire le professioni sanitarie beneficiarie di tale esenzione, ma, al contempo, definisce tale **discrezionalità parzialmente vincolata** al rispetto del principio della **neutralità fiscale**, la quale funge da contrappeso al potere nazionale poiché: "**osta a che prestazioni simili, che si trovano quindi in concorrenza tra loro, siano trattate in modo diverso ai fini dell'Iva**".

In conclusione, secondo la Corte di Giustizia Europea, il **regime di esenzione Iva (articolo 132, paragrafo 1, lettera c, Direttiva Iva)** non si applica tassativamente solo a coloro che esercitano una professione regolamentata dalla legislazione dello Stato membro interessato poiché: “**non si può escludere, in via generale ed assoluta, che coloro che svolgano tali prestazioni fuori dell’ambito di tale professione dispongano delle qualifiche necessarie per garantire cure di livello qualitativo sufficiente per essere considerate simili a quelle proposte dagli appartenenti ad una categoria siffatta, in particolare qualora abbiano seguito una formazione proposta da istituti di insegnamento riconosciuti da detto stato membro**”.

Mediante tale interpretazione estensiva, dunque, la **Corte di Giustizia Europea** considera rilevanti, a prescindere dalla esistenza o meno della regolamentazione nazionale, **ulteriori parametri per valutare le qualifiche professionali** degli esercenti della professione sanitaria (come ad esempio, la formazione presso istituti di insegnamento riconosciuti dalla Stato).

La chiave di lettura europea è orientata ad **armonizzare tutti gli ordinamenti** per cui, quanto all’Italia, nel difetto di una disciplina che qualifichi le prestazioni ed il piano formativo dell’osteopata, si prospettano due soluzioni.

Una soluzione sarebbe quella di conformarsi al legislatore europeo e recepirne la giurisprudenza, riconoscendo in ogni caso l’esenzione Iva in favore delle prestazioni degli osteopati.

Una ulteriore soluzione sarebbe quella di **concludere l’iter legislativo** che regolamenta la suddetta figura professionale, qualificandola come **sanitaria**.

Tale sarebbe l’auspicio onde evitare **ulteriori incertezze a riguardo** e porre fine alla disparità di trattamento tra cittadini europei: *in claris non fit interpretatio*.

DICHIARAZIONI

L'opzione per la trasparenza fiscale e il quadro OP del modello Redditi SC 2021

di Luca Mambrin

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE D'IMPRESA: VARIABILI FISCALI E OPERATIVE NEI FLUSSI CON L'ESTERO



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Con il regime di **trasparenza fiscale** il **reddito della società partecipata è imputato ai soci**, indipendentemente dall'effettiva percezione, in proporzione alla quota di partecipazione agli utili.

Tale meccanismo, tipico delle società di persone, può essere applicato, a determinate condizioni anche da parte delle **società di capitali**: gli [articoli 115](#) e [116 Tuir](#) disciplinano infatti un **regime opzionale** di imputazione del reddito della società partecipata ai soci **in misura proporzionale alla quota di partecipazione**, sia nel caso in cui i soci siano altre società di capitali, sia nel caso in cui i soci siano esclusivamente persone fisiche e la società sia in possesso di specifici requisiti.

Trasparenza ex articolo 115 Tuir

A tale regime possono accedere le **società per azioni, in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata, società cooperative e società di mutua assicurazione**, residenti nel territorio dello Stato, il cui capitale sia interamente posseduto da società ed enti rientranti nelle medesime tipologie, purché tutti i soci detengano direttamente una **quota di partecipazione agli utili** e una **percentuale di diritti di voto** in assemblea **non inferiore al 10% e non superiore al 50%**.

Tali requisiti devono essere rispettati ininterrottamente **dal primo giorno dell'esercizio della partecipata** per cui si esercita l'opzione fino al termine di validità della stessa.

Trasparenza ex articolo 116 Tuir

A tale regime possono accedere le **società a responsabilità limitata o società cooperative a responsabilità limitata**, residenti, con volume di ricavi dichiarati nell'anno precedente non superiore al limite previsto per gli Isa, e, quindi, a **5.164.569 euro**, il cui capitale sia interamente posseduto da **soci persone fisiche** di numero **non superiore a 10** (20 in caso di società cooperative a responsabilità limitata).

I requisiti dei soci devono sussistere **a decorrere dal primo giorno dell'esercizio** per cui si effettua l'opzione e il venire meno comporta in venire meno dell'opzione con effetto dallo stesso esercizio.

L'**opzione** per il regime di trasparenza è irrevocabile per **tre esercizi** della società partecipata, e va esercitata:

- da **parte dei soci**, persone fisiche ([articolo 116 Tuir](#)) o giuridiche ([articolo 115 Tuir](#)), mediante **comunicazione da inviare alla partecipata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno** (è esclusa la raccomandata a mano). La mancata comunicazione anche da parte di un solo socio rende inefficace l'opzione;
- da **parte della partecipata**, utilizzando la sezione III del **quadro OP** – Opzione per la trasparenza fiscale, del Modello Redditi SC.

L'esercizio dell'opzione **non è consentito** nel caso in cui:

- i soci fruiscono di riduzioni dell'aliquota Ires;
- la partecipata abbia optato per il consolidato nazionale o mondiale;
- la partecipata sia assoggettata a procedure concorsuali.

Come detto, l'opzione ha la durata di **tre esercizi**, è **irrevocabile** e deve essere **comunicata con la dichiarazione** presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende esercitare: pertanto le società che intendono esercitare l'opzione per il regime di trasparenza per il **triennio 2021-2023** dovranno comunicare la stessa nel **modello Redditi 2021 SC** da presentare entro il **30.11.2021** attraverso la **compilazione del quadro OP**.

Al **termine del triennio** l'opzione si intende **tacitamente rinnovata** per un altro triennio a meno che non sia revocata.

In particolare la **sezione III** del quadro OP deve essere compilata dalla società trasparente per

- **l'esercizio** dell'opzione per la trasparenza fiscale per il periodo 2021-2023;
- **la revoca** dell'opzione per la trasparenza fiscale dal 2021;
- **la conferma** del regime di tassazione per trasparenza.

L'**articolo 10, comma 4, D.M. 23.04.2004**, attuativo di tale regime, prevede che in caso di

fusione o di scissione della società partecipata, l'opzione perde efficacia a partire dalla data da cui l'operazione esplica i suoi effetti fiscali, salvo che, ricorrendo i presupposti sopra indicati stabiliti dai commi 1 e 2 dell'articolo 115 Tuir, essa **venga confermata da tutti i soggetti interessati entro il periodo d'imposta da cui decorrono i predetti effetti fiscali.**

La comunicazione va effettuata **dalla società trasparente** all'Agenzia delle entrate con la dichiarazione presentata nel periodo d'imposta a decorrere dal quale si intende **esercitare o rinnovare o confermare l'opzione**.

SEZIONE III Trasparenza fiscale (artt. 115 e 116 del Tuir)	OP11	Tipo comunicazione	Opzione	Revoca	Conferma
			1	2	3
	OP12	Codice fiscale		2	
	OP13			2	
	OP14			2	
	OP15			2	

Nel **rigo OP11** va barrata la casella in funzione della tipologia della comunicazione effettuata.

Nei **righi da OP12 a OP15** vanno indicati i codici fiscali dei soggetti partecipanti ai sensi degli [articoli 115 e 116 Tuir](#): in particolare va riportato, in **colonna 1**, il codice fiscale della persona fisica partecipante e, in **colonna 2**, il codice fiscale della società.

Il **quadro OP** va utilizzato esclusivamente per la comunicazione dell'opzione, della revoca e della conferma per il regime in esame: in caso di **variazione della compagine sociale** va inviato, entro 30 giorni dall'evento che comporta la perdita di efficacia dell'opzione, il modello **per le comunicazioni per i regimi di tonnage tax, consolidato, trasparenza e per l'opzione Irap**.

AGEVOLAZIONI

Soggetti con ricavi superiori a 10 milioni di euro: istanza per il contributo a fondo perduto

di Federica Furlani

Seminario di specializzazione

COME SFRUTTARE AL MEGLIO BONUS, INCENTIVI E MISURE DI WELFARE VARATE PER CONTRASTARE IL CAROVITA



Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

I soggetti esercenti attività d'impresa, arte e professione o che producono **reddito agrario**, che siano titolari di **partita Iva**, residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e abbiano conseguito un ammontare di **ricavi o di compensi superiore a 10 milioni di euro e fino a 15 milioni** di euro nel periodo d'imposta 2019 (per i soggetti solari), hanno tempo fino al prossimo **13 dicembre** (dal scorso 14 ottobre) per presentare la domanda di riconoscimento del:

- **contributo a fondo perduto di cui al Decreto Sostegni** (di cui all'[articolo 1 D.L. 41/2021](#));
- **contributo a fondo perduto alternativo per attività stagionali del Decreto Sostegni-bis** ([articolo 1 commi da 5 a- 13, D.L. 73/2021](#)).

Inviando in via telematica l'istanza, il cui modello ed istruzioni sono state definite con il **Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate del 13 ottobre scorso**, i contribuenti in possesso dei requisiti previsti possono richiedere:

- il **solo contributo Sostegni**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, **ottengono il riconoscimento del contributo Sostegni e del contributo Sostegni-bis automatico** ([articolo 1, commi da 1 a 3, D.L. 73/2021](#)). Ricordiamo che il contributo Sostegni spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019. Il contributo spetta anche in assenza del suddetto requisito ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva a partire dal 1° gennaio 2019**. L'ammontare del contributo a fondo perduto è pari al **20% della differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2019**, e comunque non inferiore (contributo minimo) a euro 1.000 per le persone fisiche e a euro 2.000 per i soggetti diversi dalle persone fisiche e non superiore in

entrambi i casi a euro 150.000. Per soggetti che hanno attivato la **partita Iva dopo il 31 dicembre 2018**, il contributo è determinato come segue:

1. se la **differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno 2020** e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi dell'anno **2019** risulta **negativa** (cioè il dato del 2020 è inferiore al dato del 2019), il contributo è determinato applicando alla predetta differenza la **percentuale del 20%** (fermo restando il riconoscimento del contributo minimo se superiore);
2. nel caso in cui, invece, la differenza di cui al punto precedente risulti **positiva o pari a zero**, il contributo è pari all'importo di **euro 1.000 per le persone fisiche** e di **euro 2.000** per i soggetti diversi dalle persone fisiche. Per la richiesta del **contributo Sostegni** va compilata la seguente Sezione dell'istanza:

REQUISITI	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021	<input type="checkbox"/>
Art.1, comma 30-bis, lettera a) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2019	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nell'anno 2020	,00
	Soggetto che ha attivato la partita IVA dopo il 31/12/2018	<input type="checkbox"/>

- il **solo contributo Sostegni-bis attività stagionali**; in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento del **solo contributo Sostegni-bis attività stagionali**. Il contributo Sostegni-bis attività stagionali spetta a condizione che l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del **periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021** sia **inferiore almeno del 30%** rispetto all'**ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020**. L'ammontare del contributo a fondo perduto è determinato applicando **una diversa percentuale alla differenza tra l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi** del periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021 e l'ammontare medio mensile del fatturato e dei corrispettivi del periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020:
 1. **20%**, se viene richiesto nell'istanza anche il contributo Sostegni
 2. **30%**, se non viene richiesto il contributo Sostegni.

L'ammontare del contributo **non può essere superiore a 150.000 euro**.

Per la richiesta del contributo Sostegni-bis va compilata la seguente Sezione dell'istanza:

Art.1, comma 30-bis, lettera b) o c) del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73	Soggetto diverso da quelli di cui al comma 6 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 73 del 25 maggio 2021	<input type="checkbox"/>
	Ricavi/compensi complessivi anno 2019 superiori a euro 10.000.000 e fino a euro 15.000.000	<input type="checkbox"/>
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2019 al 31 marzo 2020	,00
	Importo medio mensile del fatturato e dei corrispettivi riferiti alle operazioni effettuate nel periodo dal 1° aprile 2020 al 31 marzo 2021	,00

- **entrambi i contributi Sostegni e Sostegni bis attività stagionali;** in questo caso, a valle dell'elaborazione positiva dell'istanza, ottengono il riconoscimento di **entrambi i contributi** e non è previsto il riconoscimento del contributo Sostegni-bis automatico. In tal caso vanno **compilate entrambe le sezioni dell'istanza.**

Si evidenzia che al fine di semplificare ed evitare errori nel processo di determinazione dei ricavi/compensi relativi al 2019, le istruzioni riportano la seguente **tabella riepilogativa dei campi della dichiarazione dei redditi (2020 per il 2019) ai quali far riferimento:**

MODELLO DICHIARATIVO	RICAVI/COMPENSI	REGIME	PUNTAMENTI
REDDITI PERSONE FISICHE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 2
	Compensi		RE2, col. 2
		Ricavi/Compensi	Regime L. 190/2014
	Ricavi/Compensi	Regime D.L. n. 98/2011	da LM22 a LM27, col. 3
REDDITI SOCIETÀ DI PERSONE	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS116
		Contabilità semplificata	RG2, col. 5
	Compensi		RE2
		Ricavi	RS107, col. 2
REDDITI SOCIETÀ DI CAPITALI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2
REDDITI ENTI NON COMMERCIALI ED EQUIPARATI	Ricavi	Contabilità ordinaria	RS111
		Contabilità semplificata	RG2, col. 7
		Regime forfetario art. 145 Tuir	RG4, col. 2
		Contabilità pubblica	RC1
	Compensi		RE2

Si ricorda infine che i suddetti contributi **non spettano**:

- ai soggetti che hanno **attivato la partita Iva dopo il 31 dicembre 2019**;
- ai soggetti la cui **attività risulti cessata alla data del 23 marzo 2021 o 26 maggio 2021** per quanto riguarda rispettivamente il **contributo Sostegni** e il contributo Sostegni-bis automatico e **attività stagionali**;
- agli **enti pubblici di cui all'[articolo 74 Tuir](#)**;
- agli **intermediari finanziari e società di partecipazione di cui all'[articolo 162-bis Tuir](#)**.

SPORT E MOTORI

In forma dopo i 40 anni, si può fare

di Maurizia Fiori - trainer professionista

Come fare a rimanere in forma dopo i 40 anni credo sia una delle frasi più ricercate su google da molti tra coloro che si avvicinano agli anta o li ha passati da un po'.

Perché si sa che varcata quella soglia, iniziano dei cambiamenti che, se non gestiti, incidono inesorabilmente sulla forma fisica di ogni persona.

Quindi, **cosa succede al corpo dopo i 40 anni?**

Innanzitutto avremo perdita progressiva del tessuto muscolare: lieve nella prima decade, quindi 40-50 anni, per poi accelerare in maniera importante dopo i 50 anni.

Avremo poi un assottigliamento e indebolimento delle ossa quale **naturale processo di invecchiamento**; il tessuto osseo, infatti, col passare degli anni subisce una progressiva riduzione quantitativa e qualitativa.

Accanto a tutto ciò vi è una **variazione metabolica**, che può comportare la variazione di peso a cui spesso si assiste dopo i 40 anni. Si, insomma la classica pancetta (o panciona) per gli uomini e l'ingrossarsi di fianchi e glutei per le donne.

Dobbiamo quindi considerarci spacciati se abbiamo 40 anni? Assolutamente no.

Ci sono due belle notizie.

La prima è data dal **grado di allenamento** che possiedi.

In quale categoria ti inserisci? Sei uno di quelli che fino ad oggi si è allenato con costanza oppure appartieni alla schiera di quelli del “*comincio lunedì*”, e il lunedì deve ancora arrivare?

La seconda bella notizia è che puoi davvero cominciare lunedì prossimo ad allenarti perché l'**adattamento muscolare**, in virtù di un **allenamento di forza** adeguato, si può ottenere anche a 80 anni.

Parlo di allenamento di forza adeguato perché se il **grado di intensità dello sforzo fisico** con il quale lavori è molto basso non si realizza nessun tipo di adattamento muscolare.

Altro parametro fondamentale è rappresentato dalla **durata dell'azione sportiva** poiché se

quest'ultima si esaurisce troppo brevemente il corpo non ha tempo per mettere in moto tutte quelle trasformazioni che portano poi a una condizione migliorativa.

Ovvero il **tempo minimo di attività fisica** da fare sono almeno 150 minuti a settimana di attività sostenuta.

Scordatevi dunque di seguire l'app consigliata dal magazine di turno che vi promette, con 7 minuti al giorno, di ottenere un fisico da ventenne con età anagrafica doppia.

Per chi nella sua vita ha già incluso lo sport, fatto con costanza e la giusta intensità non ci sono grandi differenze tra i 20-30enni se non nei tempi di recupero che, in chi è giovane, ovviamente sono minori.

Per chi invece le scarpe da ginnastica le usa solo per andare a fare la spesa bhe, è il caso che inizi a prendere atto dei **cambiamenti che avvengono dopo i 40 anni**, rivedere il proprio stile di vita e andare incontro ad una "giovane" vecchiaia.

Non ci sono motivi validi, lavoro, famiglia, mancanza di tempo, che possano impedirvi di iniziare un'attività sportiva con costanza. 20 minuti al giorno, tutti i giorni, vi mostreranno una piccola, grande rivoluzione.

